



Avviso n. 3/2023

“Interventi sperimentali a sostegno alle imprese aderenti per la realizzazione di Piani formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale”

1 Finalità

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un'associazione costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese aderenti.

Ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 242 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonché delle disposizioni relative alle risorse destinate al Conto Sistema, il Fondo finanzia la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti.

Inoltre ai sensi dell'articolo 1, comma 242 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, Fondimpresa con l'Avviso 3/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2023 e _____¹ in data finanzia anche percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; tali percorsi possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Il finanziamento di Fondimpresa, erogato sotto forma di contributo, è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi rivolti ad una o più aziende aderenti.

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nel "Protocollo d'Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi" sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017 e della relativa documentazione, pubblicato nella *home page* del sito *web* www.fondimpresa.it.

2 Ambito di riferimento e destinatari

Il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall'Avviso.

I Piani formativi devono riguardare interventi di formazione direttamente connessi all'incremento delle competenze dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti ed in particolare a percorsi di *upskilling* e/o *reskilling*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 242 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, Fondimpresa con l'Avviso 3/2023 finanzia anche percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; tali percorsi possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori per i quali esista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti, occupati in imprese che:

- hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata (*Area Associati*) del sito *web* del Fondo prima della presentazione della dichiarazione di partecipazione al Piano. La registrazione per l'accesso è possibile solo dopo che l'adesione dell'azienda interessata è stata accettata dall'INPS e regolarmente trasmessa dall'Istituto a Fondimpresa;
- hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di finanziamento presentata con le modalità previste nelle "Istruzioni per la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo da parte di imprese aderenti" (*Allegato n. _ dell'Avviso*).

Ogni Piano formativo **deve prevedere almeno il 50 %** del totale delle ore corso del Piano rivolte a **lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del presente Avviso**.

Al fine di poter garantire l'applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato anche in relazione al cofinanziamento, **il finanziamento di Fondimpresa non potrà superare il 50 % del totale delle ore corso del Piano rivolte a lavoratori non soggetti ad interventi di integrazione salariale**.

Il medesimo Piano, con le stesse azioni formative e le stesse aziende beneficiarie, non può essere presentato più di una volta, anche in ambiti diversi e in diverse scadenze dell'Avviso.

Fondimpresa fornisce, su richiesta dei soggetti interessati, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica avviso3_2023@fondimpresa.it, l'elenco delle aziende che risultano aderenti al Fondo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, nell'ambito territoriale di qualificazione del richiedente.

La richiesta dell'elenco a Fondimpresa dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello "Richiesta dell'elenco delle imprese aderenti a Fondimpresa" pubblicato nella sezione dedicata all'Avviso n. 3/2023 del sito *web* www.fondimpresa.it.

Il Soggetto Proponente è comunque tenuto a verificare la sussistenza dell'iscrizione a Fondimpresa e della registrazione all'area riservata del sito *web* del Fondo delle imprese che intende coinvolgere nel Piano.

3 Oggetto del Piano e modalità formative

Il Piano formativo si identifica in un piano organico di attività direttamente connesse all'incremento delle professionalità dei destinatari, nel quale devono essere previste:

¹ In attesa di ulteriore approvazione/ratifica da parte degli organi competenti.

1. *Attività preparatorie, di accompagnamento e attività non formative.* In tale ambito possono essere sviluppate le seguenti tipologie di intervento, rivolte alle imprese aderenti a Fondimpresa interessate a partecipare al Piano, sia inizialmente che nel corso della sua esecuzione.
 - a) Attività preparatorie e di accompagnamento:
 - I. analisi della domanda;
 - II. diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e definizione di competenze critiche o emergenti;
 - III. predisposizione di programmi operativi per la formazione del personale delle imprese beneficiarie, a livello aziendale o interaziendale, territoriale o settoriale, di reti e di filiere, sulla base dell'analisi delle competenze richieste dalle strategie aziendali e dallo sviluppo professionale dei lavoratori;
 - IV. partenariati con altri Piani formativi finanziati da Fondimpresa nell'ambito dell'Avviso;
 - V. definizione di metodologie e modelli di formazione continua, coordinamento, integrazione, scambio e condivisione di esperienze e informazioni su azioni che coinvolgono gruppi e sistemi di imprese, settori merceologici comuni o reti e filiere produttive, sia a livello di interventi di preparazione e accompagnamento, che di contenuti e modalità di erogazione della formazione;
 - VI. altre attività propedeutiche e di accompagnamento alla realizzazione della formazione.
 - b) Attività non formative:
 - I. progettazione delle attività del Piano;
 - II. promozione delle attività e delle azioni del Piano;
 - III. individuazione, selezione ed orientamento dei partecipanti;
 - IV. monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano;
 - V. diffusione e trasferimento dei risultati;
 - VI. altre attività non formative idonee a garantire la migliore riuscita delle azioni formative.
2. *Attività di erogazione della formazione,* sulla base delle modalità definite nel Piano e nelle progettazioni di periodo presentate a Fondimpresa.

Nel Piano presentato deve essere sviluppata la *progettazione di dettaglio* **per almeno il 70% del totale** delle ore complessive di corso previste.

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile.

Deve essere prevista la **certificazione delle competenze secondo la normativa regionale**, ove esistente e applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o, in mancanza, *nelle forme indicate nell'accordo di condivisione del Piano e/o nell'ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio, in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR.*

Le modalità di erogazione della formazione ammissibili sono:

<i>Aula</i>	Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa).
<i>Seminari</i>	Partecipazione a seminari o ad eventi di aggiornamento e scambio professionale, aziendali, interaziendali o esterni all'azienda.
<i>Action learning</i>	Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro.
<i>FAD</i>	Attività di formazione a distanza <i>on line</i> (FADoL) o di autoformazione assistita anche da prodotti FAD.
<i>Affiancamento</i>	Attività formative rivolte al miglioramento delle competenze e dei comportamenti in situazione di lavoro, mediante affiancamento da parte di persone in possesso di maggiore esperienza.
<i>Coaching</i>	Attività formative realizzate, con il supporto di un <i>coach</i> , per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una <i>performance</i> efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al lavoratore.

Non è ammissibile la modalità training on the job per le azioni che coinvolgono lavoratori **destinatari di trattamenti di integrazione salariale.**

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche nella medesima azione.

Le azioni formative in aula, seminari, action learning e coaching possono essere erogate in tutto o in parte attraverso lo strumento **FAD sincrona**; in tal caso l'attività a distanza deve essere supportata da un sistema che effettua il tracciamento delle attività svolte e consente la stampa dei relativi rapporti. E' possibile utilizzare la FAD sincrona dematerializzata ai sensi delle istruzioni e relativa documentazione "Dematerializzazione ADA/FAD Sincrona".

I percorsi che concorrono alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie» devono contemplare quanto previsto da tale decreto ed in particolare nei commi 3 e 4 dell'articolo 3 dello stesso.

Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;

Le azioni formative devono avere una durata non inferiore alle 40 ore e non superiore alle 320 ore.

Azioni formative di durata superiore alle 320 ore possono essere contemplate solo se rispettano tutte le seguenti condizioni:

- inserite nella progettazione di dettaglio iniziale del Piano;
- relative a percorsi di formazione riguardanti le qualifiche professionali;
- motivate nel Piano formativo;
- previste dal relativo accordo di condivisione.

Il numero minimo dei partecipanti ad una azione formativa è di **4 (quattro) lavoratori**. Ai fini della validità dell'azione formativa, e pertanto dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 4 lavoratori abbiano partecipato per il 70% delle ore programmate ("partecipanti effettivi").

Nel solo caso in cui un'azione formativa sia effettuata con l'utilizzo prevalente delle modalità formative **dell'affiancamento e del coaching** il numero minimo di partecipanti **può essere inferiore a 4**, solo se inizialmente previsto nella progettazione di periodo e nella scheda relativa all'azione interessata. Ai fini del riconoscimento della validità di questa tipologia di azioni formative, e pertanto dell'ammissibilità dei costi, è necessario che **almeno 2 lavoratori** abbiano partecipato per il 70% delle ore programmate ("partecipanti effettivi").

Le azioni formative che coinvolgono lavoratori in cassa integrazione devo essere distinte da quelle che hanno come destinatari lavoratori non soggetti ad integrazione salariale.

I Soggetti Attuatori del Piano sono tenuti a mettere a disposizione, su richiesta di Fondimpresa, ogni materiale realizzato nell'ambito delle attività del Piano finanziato, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.

4 Durata dei Piani Formativi

Ciascun Piano formativo deve concludersi entro 10 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l'obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano.

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nel mese successivo alla conclusione del Piano, comunque entro 11 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa.

Fondimpresa si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatiche, eventuali richieste di proroga dei predetti termini, purché adeguatamente motivate, compatibili con i meccanismi di verifica previsti dall'Avviso e con la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e corredate dal prolungamento della durata delle garanzie fideiussorie, come indicato nei paragrafi 2.1.5 e 2.2.7 delle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" (*Allegato n. 9 dell'Avviso*).

5 Comitato paritetico di Pilotaggio

I firmatari dell'accordo corrispondente al Piano formativo *devono nominare, prima della presentazione del medesimo Piano*, un Comitato paritetico di Pilotaggio con propri esponenti, *in numero non superiore a 6 (sei)*, in modo che esso garantisca la pariteticità di voto tra le rappresentanze datoriali e quelle sindacali, anche prescindendo dall'esatto equilibrio nel numero dei componenti da esse nominati.

In presenza di una quota minoritaria di imprese partecipanti al Piano *non appartenenti al territorio o alla categoria prevalente le cui rappresentanze hanno sottoscritto l'accordo territoriale o settoriale di condivisione del Piano*, per le quali la condivisione è avvenuta con specifico accordo territoriale oppure a livello aziendale, *l'eventuale mancata nomina di propri membri del Comitato di Pilotaggio da parte delle rappresentanze firmatarie di tali accordi si presume come espressa adesione al Comitato di Pilotaggio nominato dai firmatari dell'accordo principale territoriale o settoriale.*

Fatta eccezione per i rappresentanti delle imprese proponenti, nei Piani formativi condivisi a livello aziendale, non possono essere nominati componenti del Comitato paritetico di Pilotaggio del Piano, o svolgere attività di supporto al Comitato stesso, i soggetti titolari di cariche o di incarichi, anche non remunerati, negli organismi che lo presentano e/o lo realizzano.

Il Comitato deve definire proprie modalità di funzionamento orientate a garantire snellezza ed efficacia dei lavori. A tal fine, può validamente decidere purché siano garantiti la presenza e il voto di almeno un rappresentante per ciascuna delle parti sociali.

Il Comitato ha funzioni di validazione delle attività del Piano condiviso e finanziato, delle progettazioni di periodo e delle eventuali rimodulazioni, nonché di indirizzo attuativo e di supervisione.

Inoltre, il Comitato fornisce a Fondimpresa le informazioni a supporto dell'avvenuta formazione in coerenza con il Piano condiviso, con le progettazioni di periodo e con le sue eventuali modificazioni. In particolare, a conclusione del Piano, il Comitato rileva ed attesta le attività di verifica finale dell'apprendimento dei partecipanti anche in coerenza con quanto stabilito dalla *Circolare ANPAL del 10 aprile 2018*, le forme di certificazione delle competenze acquisite nelle azioni in cui è prevista tale certificazione, nonché l'assenza di formazione in produzione e di formazione richiesta alle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

6 Finanziamento dei Piani

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi presentati sull'Avviso 3/2023 sono complessivamente pari ad euro **65,5 (sessantacinquemilionicinquecentomila/00) milioni** di cui euro **62.728.558,00** sono dedicate esclusivamente a finanziare percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; tali percorsi possono concorrere anche alla realizzazione delle

iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

Ogni piano formativo prevede un finanziamento minimo di € 100.000 (centomila/00) e massimo di € 6 (sei/00) milioni.

Nell'ambito dell'Avviso, il finanziamento massimo per singola azienda beneficiaria non può essere superiore ad € 6 (sei/00) milioni.

Il finanziamento viene concesso ai Piani formativi risultati idonei sulla base della verifica di ammissibilità e valutazione di cui al successivo articolo 13, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione.

Fondimpresa si riserva di esercitare le seguenti facoltà a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva informazione sul sito web www.fondimpresa.it:

- incrementare le risorse da assegnare ai Piani idonei eccedenti lo stanziamento previsto;
- ridurre il finanziamento richiesto con riferimento ad uno o più elementi del Piano formativo presentato dal Soggetto Proponente;
- riproporzionare gli importi richiesti per Piano;
- prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande di finanziamento;
- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande di finanziamento in caso di esaurimento dello stanziamento.

7 Modalità di erogazione dei finanziamenti

L'erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:

- un anticipo fino al 60% dell'importo del finanziamento, da richiedere entro il termine fissato per portare a termine le attività formative del Piano;
- il saldo dell'importo del finanziamento concesso, se dovuto dopo l'approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa, entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2023 "DECRETO 14 marzo 2023 "Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali".

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nelle "Condizioni generali per il finanziamento", *Allegato n. 6* dell'Avviso, e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", *Allegato n. 9* dell'Avviso, al cui rispetto è subordinata l'effettuazione dei pagamenti da parte di Fondimpresa.

8 Costi ammissibili e finanziamento

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, applicando il seguente criterio (dettagliati nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", *Allegato n. 9* dell'Avviso), secondo:

Costi unitari standard delle ore di corso del Piano che, sulla base dell'analisi dei rendiconti dei piani finanziati da Fondimpresa nell'ambito dei precedenti avvisi generalisti che prevedevano l'imputazione delle spese effettivamente sostenute, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali. In tal caso si applica la seguente formula:

Euro 9.281,09 + Euro 178,07*Ore corso in azioni valide.

L'importo risultante dall'applicazione dei predetti *costi unitari standard* deve essere ridotto dal Soggetto Proponente a consuntivo qualora il costo effettivo del Piano gli risulti inferiore a quello prodotto con la formula dei costi unitari standard (*il finanziamento del Piano non può infatti generare margini di profitto*).

Si applicano inoltre le seguenti ulteriori condizioni:

- a preventivo e a consuntivo la ripartizione dei costi ammissibili ('standard') secondo le voci di spesa del piano dei conti riportato nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" (*Allegato n. 9* dell'Avviso) deve rispettare i seguenti limiti:
A - erogazione della formazione = almeno il 70% del totale (A+C+D).
Almeno il **90%** del totale delle ore di formazione del Piano, al netto della FAD, deve essere assicurato da docenti con una esperienza non inferiore a 5 anni interi (60 mesi) nella materia che trattano. Inoltre, **almeno il 30%** delle ore di formazione del Piano, al netto della FAD, deve essere assicurato da docenti con una esperienza non inferiore a 10 anni interi (120 mesi) nella materia che trattano.
C - attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = 20% massimo del totale (A+C+D).
D - gestione del Piano = 10% massimo del totale (A+C+D).
- i costi relativi alla retribuzione dei lavoratori in formazione, compresi i rimborsi spese ai partecipanti che non si trovano in regime di sospensione (voce "B - partecipanti in formazione" del piano dei conti), possono costituire esclusivamente quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto, e devono *sempre* essere rendicontati dal Soggetto Attuatore sulla base dei **costi reali** sostenuti e certificati dalle aziende beneficiarie aderenti a Fondimpresa;
- il finanziamento di Fondimpresa, a preventivo e a consuntivo (somma voci A + C + D / ore di corso svolte in azioni formative valide dai partecipanti effettivi), non può comunque superare l'importo massimo di euro 180,00 per ora di corso, secondo i criteri indicati nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" (*Allegato n. 9* dell'Avviso).
- il finanziamento di Fondimpresa a consuntivo non viene riconosciuto per le imprese che, non rispettano le condizioni previste nell'Avviso, nelle dichiarazioni di partecipazione al Piano e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" (*Allegato n. 9* dell'Avviso).

L'importo del contributo ammesso a finanziamento ed erogato sulla base del rendiconto finale presentato dal Soggetto Attuatore viene decurtato del finanziamento di cui hanno fruito tali aziende in rapporto alle ore di formazione svolte dai propri dipendenti, come risultante dalla "Dichiarazione riepilogativa dell'intensità di aiuto e del cofinanziamento privato" delle imprese beneficiarie del Piano allegata al rendiconto del Soggetto Attuatore.

Le condizioni da rispettare per l'ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l'esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nelle "Condizioni generali per il finanziamento", *Allegato n. 6* dell'Avviso e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", *Allegato n. 9* dell'Avviso.

9 Risorse del Conto Formazione

Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del "Conto Formazione" delle aziende aderenti beneficiarie (secondo le disposizioni del Regolamento di Fondimpresa) in relazione alle ore di partecipazione dei loro **dipendenti non soggetti a trattamenti di integrazione salariale** alle azioni formative svolte.

L'apporto a consuntivo del Conto Formazione di ciascuna impresa beneficiaria è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS del conto aziendale alla data di rendicontazione del Piano, *nella misura del 70% - o dell'80% per le aziende che hanno optato per destinare al Conto Formazione l'80% dei loro versamenti-*, del finanziamento complessivo di cui l'impresa titolare ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione dei propri dipendenti, come risultante dalla "dichiarazione riepilogativa dell'intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende" prodotta dal Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale.

Nella dichiarazione di partecipazione al Piano formativo ("Istruzioni" *Allegato n. 8* dell'Avviso) ciascuna azienda aderente beneficiaria della formazione conferisce a Fondimpresa l'autorizzazione all'addebito a consuntivo della suddetta quota sul "Conto Formazione" di cui è titolare presso il Fondo, al lordo di eventuali riduzioni operate da Fondimpresa in sede di approvazione del rendiconto.

Le somme provenienti dal "Conto Formazione" delle aziende beneficiarie dei Piani saranno destinate da Fondimpresa, a parziale reintegro dei finanziamenti concessi sull'Avviso, alle risorse del "Conto di Sistema" di cui alle disposizioni del Regolamento del Fondo.

10 Regime di aiuti

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema indicate nell'articolo 7 dell'Avviso sono assoggettati ad uno dei seguenti *regolamenti comunitari*, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto *dal Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" – SA 40411*, approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2023.

L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2023.

La concessione dei finanziamenti è inoltre subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, da parte di Fondimpresa, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.

Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell'Avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle aziende beneficiarie nella dichiarazione di partecipazione al Piano formativo ("Istruzioni" *Allegato n. 8* dell'Avviso)

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis", il Soggetto Attuatore deve verificare che l'azienda rilasci nella predetta dichiarazione l'attestazione che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel regolamento. L'importo massimo potenziale "de minimis" indicato dall'azienda nella dichiarazione di partecipazione ("Istruzioni" *Allegato n. 8* dell'Avviso) viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso in caso di approvazione del Piano.

Si richiama l'attenzione dei Soggetti Attuatori e delle imprese beneficiarie sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile. Tale

ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza. Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.

Il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica che i contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sull'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile.

In relazione agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla normativa in tema di aiuti di Stato, sono escluse dal Piano le aziende beneficiarie per le quali la verifica condotta dal Fondo sulla dichiarazione di partecipazione allegata al Piano rilevi che non sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento (UE) applicato, pena l'eventuale inammissibilità al finanziamento del Piano.

Gli obblighi dei Soggetti Attuatori sono specificati nelle "Condizioni generali per il finanziamento", Allegato n. 6 dell'Avviso e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", Allegato n. 9 dell'Avviso.

11 Soggetti Proponenti

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it;
- b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'«Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa ai sensi del "Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti" (2022-2024) nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione, che *deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.*

In caso di consorzi qualificati con l'apporto di singoli consorziati, anche i consorziati che parteciperanno alla realizzazione del Piano devono essere indicati nella domanda di finanziamento.

Sono esclusi gli operatori oggetto di sospensione o revoca della qualificazione prima dell'approvazione della domanda di finanziamento. Il Fondo si riserva di valutare, in caso di sospensione o revoca dopo l'approvazione, la revoca del finanziamento concesso.

Gli enti di cui alla lettera b) non possono presentare Piani nell'Avviso in qualità di imprese proponenti e beneficiarie di cui alla lettera a). Gli enti di cui alla lettera b) e le aziende di cui alla lettera a) non possono presentare domanda di finanziamento in raggruppamento tra di loro. Nel rispetto delle predette condizioni sono altresì ammesse a presentare domanda di finanziamento le reti di imprese costituite ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, purché la compagine sia costituita esclusivamente da aziende di cui alla lettera a) del presente articolo e rispetti tutti i requisiti previsti dal presente Avviso per le associazioni temporanee nel modello allegato (v. Allegato 7) e purché sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti nei confronti del Fondo. Inoltre, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico ufficiale o attraverso scrittura privata autenticata. Non saranno ammesse le domande presentate da reti di imprese che non rispettino i suddetti requisiti.

In caso di raggruppamento gli enti di cui alla lettera b) qualificati per la classe di importo A non potranno assumere il ruolo di capofila.

Il finanziamento complessivo richiesto da ciascun ente di cui alla lettera b) del presente articolo nell'ambito dell'Avviso non può comunque superare la classe di importo per cui è qualificato nell'«Elenco dei Soggetti Proponenti».

Nel caso di presentazione del Piano in raggruppamento temporaneo tra più enti di cui alla lettera b) del presente articolo, sarà possibile sommare le qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi, nel solo caso in cui partecipino all'Avviso insieme con consorziati autonomamente qualificati.

In tali casi i Soggetti Proponenti, in sede di presentazione del Piano, dovranno inserire nel sistema informatico del Fondo, e in particolare nella "Scheda Piano", l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore nell'ambito della compagine, nel rispetto della qualificazione e della classe di importo possedute. Il sistema informatico del Fondo controllerà in forma automatica il rispetto delle qualificazioni di ciascun componente in relazione alla quota indicata e non accetterà inserimenti che comportino uno sfioramento rispetto alle qualificazioni possedute da ciascun operatore.

Nel corso di esecuzione dei Piani, le anticipazioni in favore delle associazioni temporanee e dei consorzi potranno essere erogate per ciascun componente sino a concorrenza dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione indicata in sede di presentazione del Piano.

A consuntivo, sarà invece possibile una rimodulazione delle quote di partecipazione, sempre nel rispetto della qualificazione e della classe di importo posseduta da ciascun componente.

Fondimpresa si riserva, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, di escludere dal finanziamento i Piani formativi presentati da aziende o operatori nell'ambito dei quali sia presente anche un solo soggetto che abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (ad esempio: gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo).

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali non possono essere Soggetti Proponenti, singolarmente o in raggruppamento, a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni: non abbiano sottoscritto l'accordo di condivisione del Piano; nessuno dei soggetti che ha cariche all'interno delle predette organizzazioni abbia firmato l'accordo di condivisione del piano e sia stato nominato componente del Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano; siano enti iscritti nell'«Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa di cui alla precedente lettera b).

Gli enti di cui alla lettera b) devono svolgere direttamente le attività del Piano.

Le imprese beneficiarie di cui alla lettera a) possono usufruire di deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati preventivamente autorizzati da Fondimpresa, alle condizioni e con le modalità previste nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

In ogni caso, eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non possono superare il 30% del finanziamento totale del Piano. La predetta soglia opera sia a preventivo sia a consuntivo, sul finanziamento ammissibile.

Non è però prevista una soglia massima per l'affidamento di parti delle attività del Piano a soggetti partner.

Eventuali affidamenti per lo svolgimento di attività formative del Piano (voce di spesa A – Erogazione della formazione) devono riguardare *soggetti partner*, con esclusione della delega, di norma *operatori iscritti nell' “Elenco dei Soggetti Proponenti” qualificati da Fondimpresa, nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione.*

Per esigenze specifiche a cui le imprese non possono dare risposta, adeguatamente rappresentate e motivate, Fondimpresa può autorizzare l'affidamento, *sempre in partenariato*, di attività formative ad altri operatori accreditati o certificati, esclusivamente nella regione o provincia autonoma in cui essi hanno l'accreditamento regionale o sono in possesso di una sede operativa certificata in base alla norma ISO 9001:2015 per il settore EA 37.

In via straordinaria Fondimpresa si riserva inoltre di autorizzare l'affidamento di attività formative, *anche in delega*, nel seguente caso, preventivamente illustrato e documentato nel Piano formativo presentato: *ente o società specializzata, che si trova nell'area territoriale/limitrofa del Piano, che abbia diritti di esclusiva su una soluzione digitale e/o tecnologica o su un processo oggetto della formazione o sia l'unico operatore in possesso delle specifiche competenze necessarie ad erogarla.*

Nell'ambito del Piano, *l'importo massimo degli affidamenti conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, altre forniture e servizi) a un singolo operatore, non qualificato nell'Elenco dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa, non può essere superiore a 100 mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti a persone fisiche nei piani dell'Avviso.*

Non sono mai ammesse deleghe o affidamenti ad organismi partner inerenti le attività di *coordinamento e gestione* del Piano formativo o attività che non richiedono competenze specifiche (es. segreteria didattica o organizzativa). I relativi costi non vengono riconosciuti. Sono altresì esclusi affidamenti alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa.

Nell'ambito dell'Avviso, il finanziamento erogato a consuntivo a ciascun ente di cui alla lettera b), risultante dalle note debito emesse a seguito della rendicontazione finale dei piani formativi di cui è proponente e attuatore, in forma singola o associata non può superare il 100% della classe di importo per cui è iscritto nell' “Elenco dei Soggetti Proponenti”. Tale controllo viene monitorato progressivamente su ciascun piano in fase di rendicontazione.

12 Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento

Il Piano formativo può essere presentato in qualsiasi momento nei periodi di seguito indicati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it:

- **a partire dalle ore 9.00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13.00 del 1° febbraio 2024.**

In nessun caso saranno accettate domande di finanziamento e/o documenti allegati presentati a Fondimpresa al di fuori dei predetti termini.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande per Ambito faranno fede esclusivamente la data, l'ora (con minuti e secondi) rilevati dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica ricevente di Fondimpresa.

Fondimpresa rende noti sul sito *web* www.fondimpresa.it i provvedimenti di proroga o di chiusura anticipata dei termini indicati nel precedente articolo 6.

A pena di esclusione, la domanda di finanziamento deve pervenire a Fondimpresa, **esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata presentazione@avviso.fondimpresa.it**, nel rispetto delle modalità indicate nelle “Istruzioni per l'attivazione e la presentazione del Piano formativo”, Allegato n. 4 dell'Avviso.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento della casella di posta elettronica ricevente di Fondimpresa e la corretta ed ordinata formazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento, l'invio di ciascuna domanda di finanziamento non può essere frazionato e deve avvenire **con un unico messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.)**.

Nel caso di presentazione, per qualsiasi motivo, della medesima domanda di finanziamento con più messaggi di posta elettronica certificata inviati nella stessa giornata solare, tutti gli invii saranno considerati irricevibili a prescindere dal loro contenuto. Tali invii resteranno pertanto ininfluenti ai fini della collocazione della domanda di finanziamento nell'ordine cronologico e della successiva assegnazione dei finanziamenti. In tal caso il Soggetto proponente sarà ammesso automaticamente a presentare nuovamente la propria domanda di finanziamento, con le stesse modalità di cui sopra (e dunque con un unico messaggio di posta elettronica certificata), a partire dal giorno successivo a quello degli invii originari, da considerarsi irricevibili.

Si precisa ulteriormente che ai fini della formazione dell'ordine cronologico delle domande di finanziamento e dell'applicazione delle prescrizioni stabilite in tema di presentazione delle domande medesime faranno fede esclusivamente le risultanze attestate dalla casella di posta elettronica certificata del Fondo e dalle ricevute di consegna da questa rilasciate. Resteranno a carico esclusivo dei mittenti eventuali ritardi e/o anomalie tecniche (ivi incluse le eventuali duplicazioni degli invii) che dovessero riscontrarsi sia in sede di invio che in sede di successiva consegna.

La domanda di finanziamento è costituita dal Piano formativo, per la cui compilazione e presentazione devono essere utilizzati, a pena di inammissibilità:

- **“Scheda Piano”**, comprensiva della “Scheda Informativa del Piano”, creata, compilata e inviata dal Soggetto Proponente, prima della presentazione della domanda di finanziamento, con accesso sul sito *web* psp.fondimpresa.it **a partire dal 18 luglio 2023.**

Le credenziali, che abilitano a presentare il Piano come soggetto unico o come capofila (in caso di raggruppamento), possono essere richieste solo dai soggetti già in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) dell'articolo 11.

Il Soggetto Proponente, se non è già in possesso di credenziali come capofila di un Piano finanziato conto sistema (utenza di Referente Piano Bando), deve registrarsi all'indirizzo <https://pf.fondimpresa.it/fpf/registrazione/loadIndex.action>, esclusivamente con le modalità indicate nelle "Istruzioni per l'attivazione e la presentazione del Piano formativo", *Allegato n.4* dell'Avviso (non possono essere utilizzate le credenziali aziendali di accesso al Conto Formazione). In fase di compilazione della domanda di partecipazione, sarà possibile indicare un eventuale Referente Piano Bando incaricato della gestione del piano (se diverso dall'utenza utilizzata per presentare il piano) come dettagliato nel su citato *Allegato n. 4*.

Si segnala che il non utilizzo delle credenziali per un periodo superiore a tre mesi comporta la loro scadenza (è comunque possibile rigenerare le credenziali seguendo procedura su pf.fondimpresa.it). Trascorsi 6 mesi dall'ultimo utilizzo, le credenziali sono disabilitate.

- **“Dichiarazioni di partecipazione al Piano”** (secondo le “Istruzioni” dell’*Allegato n. 4* dell’Avviso) compilate e sottoscritte *on line* con firma digitale², prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del Soggetto Proponente, dalla totalità delle aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie del Piano. Per effettuare questa operazione è necessario accedere a psp.fondimpresa.it e inserire il **codice** fornito in precedenza dal Soggetto Proponente che ha creato la “Scheda Piano”.
- **“Obiettivi Quantitativi, Preventivo Finanziario del Piano formativo e il “Quadro Riepilogativo della progettazione di dettaglio”** (secondo il modello *Allegato n. 2* dell’Avviso), da predisporre sul file excel disponibile a seguito della creazione della “Scheda Piano”, esclusivamente con le modalità indicate nelle “Istruzioni per l’attivazione e la presentazione del Piano formativo”, *Allegato n. 4* dell’Avviso.
- **“Formulario di Presentazione del Piano Formativo”** (*Allegato n. 1* dell’Avviso), che non deve essere in formato immagine, deve contenere nel nome del file il codice di partecipazione al Piano e non superare il numero massimo di 150 pagine, esclusi copertina, indice e allegati. Per esigenze organizzative, nella compilazione del Formulario i Soggetti Proponenti devono rispettare l’indice con i rispettivi titoli e numerazione dei paragrafi e sottoparagrafi come indicati nell’*Allegato n. _* dell’Avviso.
- **“Dichiarazione di conformità all’originale dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento”** (*Allegato n. 8* dell’Avviso), sottoscritta con firma digitale e apposizione della marca temporale.

I predetti documenti e modelli, con gli allegati di seguito elencati, devono essere predisposti e presentati esclusivamente secondo le indicazioni delle “Istruzioni per l’attivazione e la presentazione del Piano formativo” (*Allegato n. 4* dell’Avviso) e della “Guida alla redazione del Piano formativo” (*Allegato n. 9* dell’Avviso).

La domanda di finanziamento deve inoltre essere corredata **dai documenti di seguito elencati**, da produrre *a pena di inammissibilità*:

1. **Accordo/i di condivisione del Piano formativo presentato**, sottoscritto/i da rappresentanze datoriali e sindacali a livello aziendale, o territoriale, o categoriale, riconducibili ai soci di Fondimpresa, nel rispetto di quanto previsto nel “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017 e relativa documentazione, pubblicato sul sito *web* www.fondimpresa.it.
 - il Piano formativo aziendale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 1, lett. a) o b) o c) o f).1 del “Protocollo d’Intesa” nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nel punto 4.
 - il Piano formativo territoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 1, lett. d) del “Protocollo d’Intesa”, nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei punti 2, 3 e 4.
 - il Piano formativo settoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 1, lett. e) o f).2 o f).3 del “Protocollo d’Intesa” nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei punti 2, 3 e 4.
2. **Dichiarazione/i recante/i l’indicazione nominativa dei propri rappresentanti nel Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano**, per un totale di componenti non superiore a 6 (sei), sottoscritta/e dai firmatari dell’accordo corrispondente al Piano formativo.
3. **Ricevuta della avvenuta presentazione sul sistema informatico di Fondimpresa della “Scheda Piano”**, che attesta l’invio a Fondimpresa della **“Scheda Informativa del Piano”**, delle **“dichiarazioni di partecipazione al Piano”** sottoscritte con firma digitale dalla **totalità** delle aziende iscritte al Fondo che hanno aderito al Piano, secondo le “Istruzioni” *Allegato n. 4* dell’Avviso, e del *file excel* contenente **“Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano formativo”**, nonché il **“Quadro riepilogativo della progettazione di dettaglio”**.
4. **Nel caso di Associazione Temporanea deve inoltre essere prodotta copia dall’originale del contratto di mandato collettivo con rappresentanza**, redatto nel rispetto di quanto indicato nell’*Allegato n. 7* dell’Avviso. Nel caso di Associazione Temporanea che non sia già costituita, deve essere prodotta la dichiarazione di impegno dei Soggetti Proponenti a costituirsi in Associazione Temporanea *entro 30 giorni* dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.
5. **In caso di Consorzi deve inoltre essere prodotta copia dall’originale dell’atto costitutivo o dello statuto** dai quali risulti espressamente l’adesione al Consorzio dei consorziati partecipanti al Piano formativo e la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano alla presentazione del Piano. Nel caso di Consorzio che non sia già costituito, deve essere prodotta la dichiarazione di impegno dei Soggetti Proponenti a costituirsi in Consorzio *entro 30 giorni* dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.
6. **In caso di Reti di Imprese**, deve essere prodotto il **contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata) nonché, nell’ambito del medesimo contratto o con scrittura privata separata, **idonea dichiarazione** attestante per tutti i contraenti gli elementi e i requisiti previsti dall’*Allegato n. 7* per le associazioni temporanee, nonché la dichiarazione di responsabilità solidale di tutti i contraenti nei confronti del Fondo.
7. **Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000**, sottoscritta con firma digitale con la quale il legale rappresentante del Soggetto Proponente attesta che il medesimo Piano non è stato ammesso a finanziamento nell’ambito di iniziative nazionali o di programmi operativi regionali o di altri programmi o iniziative comunitarie.
In caso di **Associazioni Temporanee o Reti di Imprese** la predetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

^{2 2} La firma digitale deve essere apposta con certificato qualificato e rilasciato da certificatore accreditato presso l’AgID e in corso di validità,

In caso di **ConSORZI** la **predetta dichiarazione** deve essere prodotta dal Consorzio e da tutti i consorziati che partecipano all'Avviso.

8. Nel caso in cui nel Soggetto Proponente del Piano **siano presenti Imprese beneficiarie della formazione ai sensi del precedente art. 11, lettera a)**, le suddette Imprese dovranno produrre *a pena di inammissibilità* una ulteriore dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale nella quale si attesta:

8.1 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

8.2 che a carico dei soggetti muniti di legale rappresentanza non sussistono sentenze passate in giudicato per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale;

8.3 che non sussistono circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

L'eventuale dichiarazione relativa alla volontà di realizzare partenariati con altri Piani (*Allegato n. 10*), deve essere inoltrata, secondo le prescrizioni ed indicazioni della "Istruzioni per l'attivazione e la presentazione del Piano formativo" (*Allegato n. 4* dell'Avviso) in sede di presentazione del Piano formativo.

13 Valutazione delle domande

Fondimpresa effettua la verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute in base ai requisiti e alle condizioni del presente Avviso e dei suoi allegati, controllando anche la completezza e la coerenza dei dati indicati nel Piano, nonché la loro corrispondenza rispetto all'accordo di condivisione e alla restante documentazione allegata.

La verifica viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione dei Piani in forma completa. Nell'ambito della verifica Fondimpresa può richiedere ai Soggetti Proponenti i necessari chiarimenti o integrazioni assegnando a tal fine un termine perentorio di 7 (sette) giorni. In tal caso, i termini per l'istruttoria sono sospesi dalla data di richiesta alla data di ricevimento delle integrazioni e l'ordine cronologico del Piano decorre a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni complete. Nel predetto termine di sette giorni non si considera il periodo dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e dal 3 agosto al 1 settembre 2024.

Le domande di finanziamento che hanno superato la verifica di ammissibilità sono poi valutate, in ordine cronologico, da un valutatore monocratico attinto da un elenco di soggetti selezionati dal Fondo.

Nel caso in cui siano presenti lavoratori destinatari di interventi di integrazione salariale soggetti a processi di transizione si procederà in via preliminare ad esaminare la compilazione della Sezione 3 dell'*Allegato n. 1* nel quale si descrive l'intervento di transizione; in caso di mancanza di tale documentazione o di sua inidoneità la domanda non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione dell'intera domanda di finanziamento.

La valutazione del Piano viene effettuata sulla base degli elementi di seguito riportati, per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo
1	Descrizione delle aziende beneficiarie, della situazione dei prodotti e mercati, dei processi di riorganizzazione ed innovazione attesi in coerenza con l'analisi delle competenze dei lavoratori con la conseguente analisi dei fabbisogni formativi e della proposta di contenuti didattici e metodologie formative. Adeguatezza delle soluzioni di <i>upskilling</i> o <i>reskilling</i> proposte.	30
2	Descrizione della platea dei lavoratori coinvolti distinti per figure professionali ed analisi delle competenze in ingresso. Descrizione delle competenze attese in uscita e degli strumenti di certificazione/attestazione coerenti con il percorso formativo proposto.	25
3	Adeguatezza, completezza e coerenza del Programma delle attività formative e della progettazione di dettaglio delle azioni formative in coerenza con obiettivi e priorità del Piano e con l'analisi dei fabbisogni.	35
4	Adeguatezza dei referenti scientifici e didattici in relazione agli obiettivi, alle tematiche ed alle metodologie formative del Piano, sulla base delle <i>lettere di impegno sottoscritte</i> all'assunzione dell'incarico e dei <i>curricula</i> presentati (<i>massimo 5</i>).	10
Totale		100

Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio complessivo minimo di **75/100** in base dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 3.

I Piani formativi finanziati sull'Avviso dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito *web www.fondimpresa.it*.

14 Modalità di realizzazione del Piano formativo

Gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti a carico dei Soggetti Attuatori nelle fasi di avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani approvati, nonché le modalità di erogazione del finanziamento, sono riportati nelle “Condizioni generali per il finanziamento” e nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, *Allegati n. 6 e n. 9 dell’Avviso*.

Fondimpresa si riserva la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell’Avviso, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Piani formativi finanziati, pubblicando le comunicazioni e le disposizioni rivolte ai Soggetti Attuatori nell’area del sito web www.fondimpresa.it dedicata agli Avvisi del “Conto di Sistema”.

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il *codice CUP (Codice Unico di Progetto)*, che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, ivi comprese – ovviamente – le disposizioni di pagamento.

Il Soggetto Attuatore deve trasmettere tempestivamente copia del progetto formativo relativo al Piano finanziato all’Assessorato della Regione o della Provincia autonoma competente in materia di formazione professionale, nonché una sintesi del Piano all’Articolazione Territoriale di Fondimpresa di riferimento in relazione all’ambito dell’intervento.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare il Piano ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

Le azioni formative devono in ogni caso essere avviate, nel rispetto delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (*Allegato n. 9 dell’Avviso*) **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento da parte del Soggetto Attuatore della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano inviata da Fondimpresa.

La revoca d’ufficio viene disposta anche in caso di mancata costituzione del Raggruppamento o del Consorzio entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del Piano o di modifica della sua composizione rispetto a quella attestata nella dichiarazione di impegno di cui ai punti 4 o 5 dell’articolo 12.

Nel computo dei predetti termini non si considerano i giorni compresi nei periodi che vanno dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e dal 3 agosto al 1° settembre 2024. In caso di ingiustificato ritardo Fondimpresa può disporre d’ufficio la revoca del finanziamento mediante semplice comunicazione scritta.

Il Piano formativo può essere attuato con la presentazione a Fondimpresa di ulteriori progettazioni riferite ai periodi successivi. Tutte le progettazioni di periodo devono essere obbligatoriamente corredate dal verbale di approvazione del Comitato Paritetico di Pilotaggio.

Il verbale del Comitato Paritetico di Pilotaggio relativo alla prima progettazione di periodo ne deve attestare la conformità alla progettazione di dettaglio contenuta nel Piano condiviso approvato da Fondimpresa. Eventuali rimodulazioni in itinere della progettazione di dettaglio del Piano hanno carattere straordinario e devono essere autorizzate da Fondimpresa, dopo la preventiva approvazione del Comitato di Pilotaggio, alle condizioni previste nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” (*Allegato n. 9 dell’Avviso*).

I registri e i fogli di registrazione delle presenze relativi alle azioni formative del Piano devono essere preventivamente vidimati, con timbro e firma su tutte le pagine. La vidimazione può essere effettuata da:

- un revisore legale iscritto nell’apposito registro, con le modalità indicate nelle “Linee Guida”;
- un Ente pubblico (Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comune, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.);
- un notaio.

I dati fisici risultanti dai registri vidimati delle presenze dei partecipanti e dalle corrispondenti informazioni inserite dal Soggetto Attuatore nel sistema informatico di monitoraggio di Fondimpresa costituiscono, tra l’altro, prove documentarie chiare, specifiche ed aggiornate per l’applicazione dei costi previsti dall’articolo 8 dell’Avviso.

I Soggetti Attuatori devono fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano per verifiche e valutazioni, in itinere ed ex post, delle attività, dei prodotti e dei risultati dei Piani finanziati. In particolare, le verifiche saranno realizzate da Fondimpresa con le modalità indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione” (*Allegato n. 9 dell’Avviso*).

15 Comunicazioni

Eventuali quesiti in merito al presente Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: avviso3_2023@fondimpresa.it; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.fondimpresa.it.

16 Riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati, i documenti e ogni altra informazione acquisiti da Fondimpresa alla ricezione delle domande di finanziamento e/o in fase di gestione o rendicontazione dei Piani formativi sono trattati dal Fondo ai fini di consentire la partecipazione all’Avviso, per la valutazione delle domande, per la gestione e il monitoraggio e per la valutazione del rendiconto dei Piani finanziati, per l’eventuale svolgimento di verifiche in itinere e/o ex post; gli stessi sono inoltre oggetto di elaborazione a fini statistici. Fondimpresa ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, sia in sede di trattamento con sistemi automatizzati che non, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa applicabile.

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Fondimpresa alla pagina <https://www.fondimpresa.it/privacy-informative>. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, nella misura in cui siano applicabili, inviando una richiesta via email all’indirizzo dpo@fondimpresa.it. Gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede a Roma, in via dei Villini n. 3/A. A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con l'acronimo DPO – Data Protection Officer), disponibile all'indirizzo email dpo@fondimpresa.it.

Con l'invio della domanda di finanziamento i concorrenti accettano la presente informativa sul trattamento dei dati personali.

17 Allegati

La modulistica allegata al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante, consta della seguente documentazione disponibile sul sito *web* www.fondimpresa.it:

- Formulario di Presentazione del Piano formativo (*Allegato n. 1*).
- Obiettivi Quantitativi Preventivo Finanziario del Piano formativo Quadro Riepilogativo della prog. di dettaglio (*Allegato n. 2*).
- Dichiarazione di conformità all'originale del Formulario e degli altri documenti alla domanda di finanziamento (*Allegato n. 3*)
- Istruzioni per l'attivazione e la presentazione del Piano formativo (*Allegato n. 4*).
- Guida alla redazione del Piano formativo (*Allegato n. 5*).
- Condizioni generali per il finanziamento (*Allegato n. 6*).
- Indicazione degli elementi minimi richiesti per la costituzione dell'Associazione Temporanea (*Allegato n. 7*).
- Istruzioni per la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo da parte di imprese aderenti registrate sull'«Area Associati» del sito *web* di Fondimpresa (*Allegato n. 8*).
- Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo (*Allegato n. 9*).
- Dichiarazione relativa alla volontà di realizzare partenariati con altri Piani (*Allegato n. 10*)